D.P. n. 542/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 12/Serv. 3 del 20.1.2017, con il quale si è provveduto, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., alla nomina di un commissario ad acta presso il Comune di **Casteldaccia (PA)** per la deliberazione della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente;
VISTA la nota, prot. n. 4085 del 13.3.2017, con la quale il precitato commissario ad acta ha comunicato che, con la deliberazione n. 1 del 7.3.2017, ha approvato, in via sostitutiva, la deliberazione in argomento;
CONSIDERATO che l'esercizio dell'azione sostitutiva, con l'adozione della deliberazione commissariale di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.A. n.89 del 11.04.2017 con il quale, a seguito della mancata approvazione nei termini assegnati della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento ai sensi del combinato disposto degli art. 109/bis dell' O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26 e 243 quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale di Casteldaccia ed alla nomina del dott. Carmelo Messina quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'organo;
RITENUTO di dovere procedere, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE. LL, alla definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento del Comune in questione, nominando, contestualmente, un Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale;
VISTO il comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 15.9.1997, n. 35, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, della l.r. 11.8.2016, n. 17;
VISTO l'art.2 della l.r. 29.03.2017 n. 6 con il quale si è data interpretazione autentica al comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 15.9.1997, n. 35, come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett.c) della l.r. n. 17/2016, nel senso di attribuire allo stesso immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 17/2016;
VISTO il comma 4 dell'art.11 della l.r. n. 35/1997 come modificato dall'art.5, comma 1, lett.d) della l.r. n. 17/2016;
RITENUTO, pertanto, ai sensi delle norme sopracitate, di dovere applicare la sanzione della decadenza anche nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale di Casteldaccia attribuendo le relative funzioni al commissario straordinario incaricato della gestione del Consiglio comunale;
RITENUTO, altresì, che il soggetto da individuare debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;
PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni descritte in premessa, si dichiara lo scioglimento del Consiglio comunale di **Casteldaccia (PA)** e l'avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta del medesimo comune;
Art.2) Il Sig./dott. AMATO Giuseppe, qualifica_____ in servizio presso _____ è nominato Commissario Straordinario in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale di Casteldaccia fino alla prima tornata elettorale utile;
Art.3) Al Commissario straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 12 APR. 2017

Il Presidente
Rosario Crocetta

REGIONE SICILIANA PRESIDENZA